



SENATO ACCADEMICO	17 giugno 2015
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25 Giugno 2015
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 904/2015 Prot. n. 19718 - 14 luglio 2015
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Sicurezza</u>
ENTRATA IN VIGORE	30 luglio 2015

REGOLAMENTO LAUREATI FREQUENTATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Sommario

Articolo 1	1
Articolo 2	2
Articolo 3	2
Articolo 4	3
Articolo 5	3
Articolo 6	3
Articolo 7	3

Articolo 1

1. L'Università degli Studi di Ferrara (in seguito "Università") offre a coloro che hanno terminato un percorso formativo universitario (laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca, master, ecc.) da non più di 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo (in seguito denominati "Laureati frequentatori") l'opportunità di frequentare i dipartimenti e i centri (in seguito denominati "Strutture ospitanti") per un periodo di formazione/ricerca/studio fino a un massimo di 12 mesi in qualità di Laureati frequentatori.
2. Ai fini del presente regolamento sono considerati Laureati frequentatori i seguenti soggetti:
 - a) coloro i quali frequentano le strutture dell'Università al di fuori di un rapporto istituzionale per determinate attività di formazione /ricerca/studio;

- b) coloro i quali frequentano le strutture dell'Università per lo svolgimento di determinate attività di formazione/ ricerca/ studio, nell'ambito di accordi con Enti pubblici o Privati.
3. Lo status di Laureato frequentatore è equiparato a quello degli studenti ai soli fini dei diritti e dei doveri associati alla frequenza delle strutture universitarie.

Articolo 2

1. Le Strutture ospitanti, a seguito di richiesta da parte del Laureato frequentatore (richiesta che deve avvenire tramite modulo - I allegato al presente regolamento - da inviare via mail al direttore della Struttura ospitante) devono:
- sottoporre la richiesta al proprio Organo di governo (nella seduta utile più vicina) al fine di decidere se accettare o meno la richiesta in relazione agli spazi, alle attrezzature in dotazione e alle attività di formazione/ricerca /studio previste;
 - comunicare, al massimo entro 30 giorni dalla data di invio della domanda, al richiedente l'accettazione o non accettazione della richiesta, in quest'ultimo caso, corredata di motivazione.

Articolo 3

- a) I richiedenti che risultano ammessi a frequentare la Struttura ospitante in qualità di Laureati frequentatori devono provvedere entro dieci giorni al pagamento di un contributo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comprensivo della quota assicurativa e delle spese per l'utilizzo delle strutture frequentate. Nel caso di interruzione della frequenza non è previsto il rimborso della quota versata.
- b) Gli ammessi, prima di poter accedere alla frequenza, dovranno presentare alla Struttura ospitante la ricevuta del versamento e provvedere all'invio al responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi, del modulo II – Comunicazione pericoli - allegato al presente regolamento, per il tramite del responsabile delle attività o del responsabile di Struttura.
- c) La frequenza decorrerà dal 1° giorno successivo alla presentazione dell'avvenuto versamento e dell'invio del modulo II.

Il laureato ha l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative/operative in vigore presso la Struttura ospitante ed è tenuto al rispetto delle norme di riservatezza e tutela dei dati personali e non dovrà divulgare i dati e le notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza.

Articolo 4

1. È possibile prorogare una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi. La proroga dovrà essere richiesta secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
2. Eventuali interruzioni della frequenza sono comunicate dal Laureato frequentatore, con congruo preavviso, al responsabile della Struttura ospitante e al proprio responsabile delle attività.
3. La frequenza può essere revocata al Laureato frequentatore in qualsiasi momento dal responsabile della Struttura ospitante anche su proposta motivata del responsabile delle attività.

Articolo 5

1. Non è ammessa la frequenza contemporanea presso più di una struttura dell'Università. I Laureati frequentatori non possono svolgere attività didattica, assistenziale o altri compiti istituzionali.
2. L'attività svolta dal Laureato frequentatore, essendo a titolo volontario e senza obblighi di orario, non si configura in alcun tipo di rapporto o di collaborazione con l'Università.
3. La condizione di Laureato frequentatore è incompatibile con l'iscrizione presso l'Università o altre Università degli Studi italiane, ai seguenti corsi:
 - Dottorato di ricerca;
 - Scuole di Specializzazione;
 - Corsi di Studio;
 - Tirocinio presso altre Strutture universitarie.

Articolo 6

1. La Struttura ospitante stabilisce, tramite il responsabile delle attività le modalità di frequenza. Il direttore della Struttura ospitante, può rilasciare, su richiesta degli interessati, un'attestazione relativa alla frequenza con indicato il periodo di riferimento.

Articolo 7

1. Il presente regolamento non si applica alle strutture afferenti all'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara.